

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

Procedimento n. 13/FIH/2020

DECISIONE n. 7/2021

Il Tribunale Federale presso la FIH - Federazione Italiana Hockey, composto dai Signori:

- Avv. Maria Grazia Martinelli (Presidente)
- Avv. Luigi Tocci (Componente)
- Avv. Francesco Grimaldi (Componente supplente)

all'esito della Camera di consiglio del 17 giugno 2021, previa lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 121, comma 6, Regolamento di Giustizia FIH 2017, ha reso la seguente decisione.

Svolgimento del giudizio

Con atto di deferimento a giudizio ex art. 129, comma 4, Regolamento di Giustizia FIH 2017 (nel prosieguo, anche più semplicemente RdG FIH 2017), del 8 febbraio 2020, il Procuratore Federale, ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti del sig. **Luca Pisano**, nato a Cagliari il 03.05.1969, in qualità di tesserato quale presidente della ASD Hockey Club Suelli *“per aver pronunciato, in occasione della partita del campionato di Serie A/1 maschile disputata a Cagliari in data 10 ottobre 2020 tra le squadre SG Amsicora e HC Suelli, in seguito ad una diatriba sorta in merito ai 14 giorni di quarantena obbligatoria cui si sarebbero dovuti sottoporre i giocatori stranieri appartenenti alla SG Amsicora, le seguenti parole, all'indirizzo del Sig. Gesuino Lussu: ‘Voi fate i conti con i cazzi degli altri’, con conseguente violazione dell'art. 1, commi 1 e 3, e art. 57, c.1 e 6, del Regolamento di Giustizia FIH in relazione sia all'art. 11, commi 1 e 2, dello Statuto Federale FIH, degli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni. Con contestazione della recidiva di cui all'art. 45 del Regolamento di Giustizia FIH.*

Il Procuratore Federale esercitava, altresì, l'azione disciplinare nei confronti del Sig. **Gesuino Lussu**, nato il 13/8/1948, quale soggetto interessato dalla vicenda in questione, in qualità di tesserato quale Dirigente ed Atleta Masters dell'ASD Amsicora Cagliari *“per aver pronunciato, in occasione della partita del campionato di Serie A/1 maschile disputata a Cagliari in data 10 ottobre 2020 tra le squadre SG Amsicora e HC Suelli, in seguito ad una diatriba sorta in merito ai 14 giorni di quarantena obbligatoria cui si sarebbero dovuti sottoporre i giocatori stranieri appartenenti alla SG Amsicora, le seguenti parole, all'indirizzo del Sig. Luca Pisano: ‘Sei un coglione. Hai fatto di tutto per non giocare comunicando la positività del ragazzo all'ultimo momento’ con riferimento alla comunicazione effettuata dal Sig. Pisano al DTC ed agli arbitri circa la positività al Covid-19 di Manuel Tuveri, atleta dell'HC Suelli”*. Con conseguente violazione dell'art. 1, commi 1 e 3, e art. 57, c.1 e 6, del Regolamento di Giustizia FIH in relazione sia all'art. 11, commi 1 e 2, dello Statuto Federale FIH, degli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni. Con contestazione della recidiva di cui all'art. 45 del Regolamento di Giustizia FIH.

Il Presidente del Tribunale Federale, a seguito della sospensione del procedimento a causa delle dimissioni di due componenti dell'Organo giudicante – poi ricostituito in data 5 maggio 2021 - con provvedimento dell'11/5/2021, fissava l'udienza di discussione per il 17 giugno 2021, come da regolare comunicazione alle parti.

Il Sig. Luca Pisano si costituiva nella fase istruttoria con nomina dell'Avv. Flavio La Gioia del 21/1/2021 e con memoria difensiva depositata a mezzo PEC il 25/1/2021 mentre il Sig. Gesuino Lussu rimaneva contumace.

All'udienza del 17/6/2021 il Procuratore Federale ha depositava memoria, come in atti, concludendo per l'applicazione della sanzione dell'ammonizione per entrambi gli incolpati;

compariva, altresì, l'Avv. Flavio La Gioia in qualità di difensore del Sig. Luca Pisano riportandosi al proprio scritto difensivo e associandosi alle richieste conclusive rassegnate dalla Procura Federale.

Esaurita la discussione il Tribunale deliberava in Camera di consiglio.

Motivi della decisione

Dall'esame degli atti di causa risulta evidente come i fatti contestati siano accaduti in occasione della gara di Serie A/1 Maschile disputata a Cagliari in data 10 ottobre 2020 tra le squadre SG Amsicora e HC Suelli.

La circostanza è pacifica risultando la notizia del comportamento degli incolpati dal referto arbitrale sottoscritto da entrambi i direttori di gara e dal DTC.

Ai sensi dell'art. 35, 2° comma dello Statuto FIH *“il Giudice Sportivo Nazionale (...) pronuncia altresì su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare, (...) e in particolare su quelle relative a: (...) d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara (...)”*.

Gli artt. 101 e 104 Regolamento di Giustizia FIH regolano la competenza sui fatti occorsi in occasione di gare con espresso riferimento - tra le fonti della *notitia criminis* ai sensi dell'art. 104 lett. a) - ai *“documenti ufficiali relativi alla gara”* radicandola in capo al Giudice Sportivo.

Evidente, quindi, come la competenza a decidere sui fatti sottoposti all'esame di questo Collegio appartenga al Giudice Sportivo Nazionale e non al Tribunale Federale la cui giurisdizione è, per quanto ampia, comunque residuale e certamente non riguarda le gare in senso stretto.

D'altronde è lo stesso Procuratore Federale – subentrato al precedente – che nella propria memoria, ancorché concluda per la sanzione della ammonizione, sembrerebbe ritenere che il

Tribunale Federale non abbia la competenza a decidere sui fatti sottoposti alla sua attenzione.

Questo Collegio ritiene quindi di rimettere gli atti all'Ufficio del Procuratore Federale per le opportune valutazioni, anche ai sensi dell'art. 104 lettera a) del Regolamento di Giustizia FIH.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale della FIH – Federazione Italiana Hockey in relazione all'atto di deferimento a giudizio nei confronti del Sig. Luca Pisano, nella qualità di tesserato quale Tecnico e Dirigente dell'ASD HC Suelli e del Sig. Gesuino Lussu, nella qualità di tesserato quale Dirigente e Atleta Masters dell'ASD SG Amsicora, dichiara la propria incompetenza in relazione ai fatti contestati e rimette gli atti alla Procura federale per le opportune valutazioni.

Così deciso in Roma, 17-24 giugno 2021

Il Presidente

F.to Avv. Maria Grazia Martinelli

Il Componente effettivo

F.to Avv. Luigi Tocci

Il Componente supplente

F.to Avv. Francesco Grimaldi

Per la pubblicazione,
Roma lì, 25 giugno 2021

Il Segretario Generale
Cinzia Profeta

